

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

**Ordinanza n.34 del 03 settembre 2012**

Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna assunte, a norma dell'art. 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n.122, le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto legge;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Richiamata la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 "Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74";

Ritenuto necessario dare attuazione al richiamato decreto legge 6 giugno 2012, n.74, procedendo all'individuazione di soluzioni urgenti e procedure temporanee per:

- garantire il monitoraggio delle procedure di raccolta, trasporto, selezione, cernita e smaltimento delle macerie di cui alla circolare n. 2 del 16 giugno 2012;
- consentire sulla base del monitoraggio la valutazione del prezzo di gestione attualmente fissato in via temporanea nell'importo di 50 euro per tonnellata;

Ritenuto altresì:

- necessario approvare la modulistica per la comunicazione delle informazioni finalizzate al monitoraggio e al successivo riconoscimento delle spese sostenute;
- opportuno consentire l'invio delle informazioni richieste per mezzo di un portale web dedicato al fine di rendere più celere e agevole l'invio e il trattamento dei dati;

Valutata una prima stima delle macerie da rimuovere e trattare nel corso del 2012, basata su un ritmo di rimozione e trattamento pari a 1000 tonnellate giornaliere per 150 giorni, si individua in 7.500.000,00 di euro l'importo complessivo a copertura delle spese relative all'anno 2012 delle attività di gestione degli stessi di cui alla presente ordinanza.

Ritenuto necessario, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di gestione delle macerie nel corso del 2012, dare copertura agli oneri relativi, nei limiti dell'accertato, con il fondo della Protezione Civile, di cui all'articolo 17, comma 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74/2012, per l'importo complessivo di 1.500.000 di euro e per la restante quota con il fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 dello stesso D.L. 6 giugno 2012, n.74 "Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012" nell'ambito delle somme assegnate al Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa.

Considerata l'esistenza del progetto di autostrada regionale Cispadana che dovrebbe attraversare il territorio interessato dal sisma e che attualmente è in fase di valutazione di impatto ambientale;

Valutato che la potenziale attuazione del progetto di autostrada regionale Cispadana potrebbe richiedere ingenti quantitativi di materiale per rilevati derivante da operazioni di recupero delle macerie e che ciò renda opportuna una sperimentazione a tal fine su un campione significativo di macerie;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 74 del 2012 e dell'Allegato C del D.Lgs. n. 152 del 2006 i gestori degli impianti di prima destinazione individuati dalla circolare

n. 2 del 16 Giugno 2012 possono avvalersi, per lo svolgimento della succitata sperimentazione, di impianti mobili autorizzati ad operazioni di riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (codice R5) di proprietà propria o di terzi;

Considerato che il presente provvedimento ha effetto nei territori dei Comuni emiliano-romagnoli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna a partire dal 20 maggio 2012 individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012;

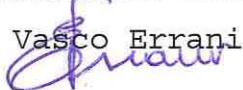
DISPONE

1. l'applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1) alla presente ordinanza corredato della prescritta modulistica, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. l'approvazione della spesa presunta per l'attività di rimozione e trattamento delle macerie per l'anno 2012 pari a 7.500.000 euro;
3. il finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività di gestione delle macerie di cui alla presente ordinanza, presunti in complessivi € 7.500.000,00 nei limiti dell'accertato, che trovano copertura nel fondo della Protezione Civile di cui all'articolo 17, comma 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74/2012, convertito con modificazioni con Legge 1 agosto 2012, n.122, per l'importo complessivo di 1.500.000 euro e per la restante quota di € 6.000.000,00, a valere sul fondo di cui all'art. 2 della citata normativa "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate";
4. l'attivazione di una sperimentazione, su un campione significativo di macerie, volta a valutare le modalità tecnico-economiche per raggiungere l'ottenimento di MPS utilizzabile quale materiale per rilevati;
5. la pubblicazione per estratto della presente ordinanza e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURET).

Bologna, 03/09/2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani



ALLEGATO 1

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DELLE MACERIE

Premesse e finalità

In base a quanto disposto dalla Circolare n.2 del 16 giugno 2012 recante le "prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell'art.17 del D.L. 6 giugno 2012, n.74" devono essere monitorati i trasporti di materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti e delle macerie derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti. Inoltre, al fine di rispettare il limite della previsione di 1,5 milioni di euro previsto al comma 17 dell'art. 17 del D.L. n.74. del 6 giugno 2012, i gestori degli impianti "tengono il conto dei costi su base settimanale e nella giornata di lunedì comunicano al Direttore generale all'Ambiente della Regione gli oneri di riferimento della settimana precedente".

Nella prima fase di attuazione tale costo è stato calcolato in modo presuntivo moltiplicando le tonnellate di rifiuto in ingresso agli impianti per 50€ indicato dalla Circolare n.2/2012 quale limite massimo di costo per tonnellata di rifiuto trattato. Dopo i primi 15 giorni di attività la suddetta Circolare prevede la verifica dell'importo consuntivo e la ridefinizione del prezzo massimo di gestione complessiva delle macerie. Tale verifica avverrà a seguito del monitoraggio dei costi consuntivati effettuato attraverso il modello di rendicontazione di seguito descritto. Si sottolinea che l'attestazione di congruità dei costi e la definizione dei costi massimi di gestione delle macerie, avverrà sulla base di un'analisi dei costi e dei ricavi associati alle singole operazioni effettuate, in maniera unitaria per tutti i cantieri.

Al fine di effettuare con la maggiore precisione possibile tale valutazione di congruità è quindi necessario prevedere un modello di rendicontazione che componga i costi consuntivi sostenuti sia dai gestori del servizio sia dai gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto e degli eventuali impianti intermedi e di destinazione finale del rifiuto. Il presente modello traccia quindi i costi e i quantitativi relativi alle singole fasi delle operazioni di rimozione, trattamento e destinazione finale delle macerie

per un periodo di almeno 20 giorni lavorativi prolungabile di altri 15 nel caso i dati rilevati non siano sufficienti a garantire l'analisi completa dei costi relativi a tutte le fasi del processo.

Al termine del periodo di monitoraggio dovrà essere effettuata l'analisi delle informazioni acquisite e sarà emessa una nuova ordinanza. Tale atto fisserà i valori di costo massimo di gestione delle macerie distinti per le due fasi di gestione delle macerie, la prima relativa alle fasi di caricamento, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione, la seconda relativa alle attività dell'impianto di prima destinazione e delle successive fasi di gestione del rifiuto.

Il modello di rendicontazione

La Circolare 2/2012 prevede che i Sindaci dei comuni interessati dal sisma indichino al gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle priorità e delle esigenze specifiche, l'elenco dei siti da cui devono essere allontanate le macerie. Ad ogni sito, denominato di seguito cantiere, è associato un singolo provvedimento di rimozione dei quali è tenuto un elenco numerato.

Il modello di monitoraggio predisposto prevede quale unità base di rendicontazione il singolo cantiere cui è associato in modo univoco un provvedimento di rimozione sia per quanto attiene i flussi dei rifiuti sia per l'acquisizione dei costi consuntivi sostenuti per il caricamento, il trasporto e l'avvio all'impianto di prima destinazione del rifiuto.

I costi relativi alle diverse fasi di trattamento delle macerie e alla destinazione finale del rifiuto sono invece acquisite per periodo di attività degli impianti. Questi costi sono ricondotti al singolo cantiere attraverso il monitoraggio dei flussi in ingresso, delle perdite ponderali relative ai trattamenti, delle giacenze e dei flussi in uscita di ogni impianto. Tale scelta risulta opportuna in considerazione della realtà gestionale degli impianti nei quali i rifiuti omogenei derivanti dai diversi cantieri possono essere mescolati. Inoltre, in una logica di ottimizzazione gestionale e di razionalizzazione degli spazi di impianto, è logico prevedere che i trasporti verso gli impianti di destinazione finale del rifiuto avvengano nel momento in cui i quantitativi stoccati siano sufficienti a giustificare tale trasporto.

Nella tabella A) è indicato lo schema logico del modello di rendicontazione proposto.

Ogni provvedimento è definito da un set di informazioni quali ad esempio il numero progressivo, il Comune che lo ha emesso, la relativa data di emissione, la priorità indicata dal Sindaco, etc.

Ogni cantiere è invece descritto dalla località, dall'indirizzo del sito da cui devono essere rimosse le macerie, dalla data e l'ora di apertura e chiusura del cantiere etc.

E' riportato in tabella B) - ELENCO DEI PROVVEDIMENTI E DEI CANTIERI lo schema di acquisizione delle informazioni suddette.

La rendicontazione dei flussi dei rifiuti

I gestori degli impianti sono tenuti a comunicare settimanalmente alla Regione Emilia-Romagna i quantitativi di rifiuto in ingresso, col dettaglio del singolo trasporto secondo quanto previsto dalla circolare 2/2012 della Regione Emilia-Romagna e dall'art. 17, comma 8 del D.L. 6 giugno 2012, n.74.

Si specifica che le macerie di un singolo cantiere possono essere rimosse con una sola o più operazioni di trasporto agli impianti di prima destinazione individuati nell'allegato 1 dalla succitata circolare.

Le informazioni monitorate per ogni trasporto ciascuno dei quali afferisce ad un singolo cantiere, riportate nel dettaglio in tabella C), sono le seguenti:

- identificativo dell'impianto di prima destinazione del rifiuto;
- identificativo del cantiere da cui proviene il rifiuto;
- codice CER del rifiuto;
- quantitativo di rifiuto (t);
- nominativo del soggetto trasportatore;
- targa del mezzo utilizzato per il trasporto;
- data del trasporto.

La rendicontazione dei costi consuntivi

Per le operazioni di rimozione e trattamento delle macerie sono previsti due distinti moduli di rendicontazione.

Il primo modulo è relativo alla fase di gestione delle macerie e comprende le attività di caricamento, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione. Il secondo modulo riguarda invece le attività effettuate all'interno dell'impianto di prima destinazione, quelle relative alle singole fasi di trattamento, agli eventuali trasporti verso altri impianti di trattamento intermedio, fino alla destinazione finale del rifiuto. Tale distinzione risulta necessaria in ragione del fatto che, nel caso in cui i gestori del servizio rifiuti urbani non siano anche proprietari degli impianti di prima destinazione, le due tipologie di attività sono di competenza di soggetti distinti.

In particolare il soggetto gestore del servizio è tenuto alla fornitura delle informazioni relative al primo modulo mentre i gestori degli impianti di destinazione intermedia e finale del rifiuto sono tenuti alla rendicontazione del secondo modulo.

1. Modulo di rendicontazione dei costi consuntivi delle attività di carico, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione

In questo modulo sono acquisiti i costi consuntivi sostenuti dall'ente gestore del servizio rifiuti urbani o direttamente o, qualora il gestore non sia provvisto dei necessari mezzi per la raccolta e il trasporto delle macerie, attraverso specifici accordi dedicati con fornitori.

In considerazione del fatto che il costo unitario €/t di raccolta e trasporto può variare in funzione di alcune variabili gestionali/operative, viene richiesto il dettaglio dei costi e dei relativi tonnellaggi per singolo fornitore e singola classe di attività definita sulla base dei seguenti criteri:

- quantitativo di rifiuto trasportato (>10 t oppure <10t);
- tipologia di mezzo impiegato (autogru con ragno oppure pala o altri mezzi);
- distanza tra il cantiere e l'impianto di prima destinazione (>30 Km oppure <30Km).

Come indicato nella tabella D), il costo consuntivo totale di questa fase è dato dalla somma degli importi sopra definiti e di eventuali oneri per il personale impiegato nelle attività dirette di coordinamento, per i sopralluoghi e le verifiche, per la gestione della sicurezza etc. Gli oneri per il personale sono rendicontati in base alla tipologia di personale (esterno/interno) e nel caso di

personale interno al servizio di impiego (servizi regolati/servizi non regolati) e alle ore di servizio rese per le attività sopra citate.

2. Modulo di rendicontazione dei costi consuntivi delle attività dell'impianto di prima destinazione e delle successive fasi di gestione del rifiuto

Il secondo modulo di rendicontazione dei costi consuntivi riguarda tutte le operazioni successive all'ingresso del rifiuto nell'impianto di prima destinazione e monitora i trasferimenti di rifiuto fino alla destinazione finale del rifiuto secondo lo schema riportato in tabella E).

La base di rendicontazione per questo modulo è, come già indicato e per le motivazioni suesposte, un periodo di attività dell'impianto pari a due settimane. I costi relativi alle attività svolte nell'impianto nel periodo oggetto di rilevazione saranno riferiti all'elenco dei cantieri che hanno determinato i flussi in ingresso, agli eventuali flussi in uscita e alle giacenze.

Si richiedono i costi sostenuti per le seguenti macro-attività:

- Fasi di trattamento intermedio del rifiuto: costi unitari e relativi quantitativi per le attività di predisposizione delle aree, cernita e selezione, triturazione del rifiuto, invio e gestione di materiale ad altri impianti intermedi, altre attività di trattamento intermedio del rifiuto;
- Costi e ricavi per la destinazione finale del rifiuto: quali i ricavi dalla vendita di materiale recuperato o per l'avvio ad aree di stoccaggio, i costi per lo smaltimento del rifiuto sostenuti per le frazioni non recuperabili. Tali grandezze sono rilevate come costi e ricavi unitari per singola frazione merceologica gestita come definite dall'art. 17, comma 5 del D.L. 6 giugno 2012, n.74.

Si specifica che nel caso in cui i rifiuti vengano avviati dall'impianto di prima destinazione ad altri impianti intermedi, l'impianto intermedio ricevente è tenuto alla fornitura delle informazioni relative ai trattamenti intermedi effettuati e alla destinazione finale del rifiuto.

Modalità e tempi di fornitura delle informazioni

- I provvedimenti di rimozione e i relativi cantieri devono essere forniti dal gestore del servizio gestione integrata dei rifiuti contestualmente alla ricezione, da parte del gestore stesso, dell'elenco siglato dal Sindaco. Tali informazioni saranno inserite nell'apposito strumento web disponibile all'indirizzo internet <http://www.ermesservizi.it/macerie.htm> . Ad ogni gestore del servizio integrato dei rifiuti verranno comunicate le credenziali di accesso;
- I dati relativi ai quantitativi dei rifiuti trasportati devono essere resi dai gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto. Per tale fine è stato predisposto uno strumento web di monitoraggio disponibile all'indirizzo <http://www.ermesservizi.it/macerie.htm> . Ad ogni gestore degli impianti definiti all'allegato 1 della Circolare 2/2012 verranno comunicate le credenziali di accesso. In alternativa è possibile fornire le informazioni richieste in formato Excel. In tal caso i dati saranno caricati dal personale regionale in modo automatico nel sistema web di monitoraggio e il gestore degli impianti sarà tenuto alla validazione delle informazioni inserite. Tali informazioni verranno comunicate alla Regione settimanalmente come disposto dalla Circolare suddetta;
- I dati di costo consuntivo relativi alle attività di carico, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione saranno comunicati dal gestore del servizio con cadenza settimanale;
- I dati di costo consuntivo relativi alle attività dell'impianto di prima destinazione e delle successive fasi di gestione del rifiuto saranno compilati dai gestori degli impianti di trattamento. Qualora il rifiuto non venga avviato alla destinazione finale ma, ad esempio, stoccato/trattato in altri impianti intermedi, i gestori di tali impianti saranno tenuti alla rendicontazione delle attività sostenute e a quelle relative alla destinazione finale del rifiuto. E' prevista la fornitura settimanale di queste informazioni.

Al fine della valutazione della congruità dei costi, oltre ai modelli di rendicontazione definiti, i gestori sono tenuti alla fornitura di:

- tutti gli atti relativi ai contratti stipulati in esito a gare per l'affidamento delle attività con eventuali fornitori di servizi;
- relativamente alla fase di trasporto e avvio delle macerie al primo impianto di destinazione, l'eventuale attestazione del gestore del servizio sulle motivazioni per le quali:

- non sia stato utilizzato il fornitore più vantaggioso per le operazioni di trasporto;
 - siano stati effettuati trasporti superiori ai 30 km
- le fatture relative ai costi sostenuti per lo smaltimento o lo stoccaggio e a quelle relative alla vendita di materiale recuperato. Nel caso in cui il gestore dell'impianto finale di destinazione sia lo stesso soggetto gestore dell'impianto intermedio dovrà essere fornito atto di attestazione dell'avvenuto trasferimento del materiale;
- le fatture emesse dai gestori degli impianti ai gestori del servizio per le operazioni di trattamento intermedio del rifiuto.

I costi relativi alle attività sperimentali di recupero necessarie all'ottenimento di MPS a partire dai rifiuti di cui alla presente ordinanza devono essere evidenziati e rendicontati a parte utilizzando lo schema precedentemente descritto. Solo per il materiale trattato a questo fine può essere riconosciuto un costo superiore a quello massimo di 50 euro per tonnellata e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 25.000 euro.

La congruità dei costi

In linea di principio la congruità dei costi necessaria alla definizione del prezzo medio di gestione delle macerie dovrà essere analizzata sia per i costi unitari del modello di rendicontazione sia per il totale delle voci sostenute per ogni singolo cantiere.

In particolare dovrà essere attestata la congruità delle seguenti voci:

Modulo di rendicontazione dei costi consuntivi delle attività di carico, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione:

- €/t per singola fascia di attività;
- €/h per le attività di spostamento assistito delle macerie per permettere ai vigili del fuoco di recuperare, su indicazione dei proprietari degli immobili, eventuali beni. Tali attività verranno di seguito denominate attività di "smussamento";
- €/h per singola attività diretta svolta dal personale interno o esterno
- €/quantità per ogni eventuale altra attività/acquisto connessa direttamente al cantiere;

- € totali relativi alla gestione delle attività di carico, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione del rifiuto derivante dal cantiere.

Si precisa che la congruità €/t e €/h verrà analizzata in coerenza con le informazioni contenute nell'esito di eventuali gare per l'affidamento di segmenti del servizio sia per le attività di trasporto che per quelle di smassamento.

Come già indicato in precedenza, il gestore del servizio è tenuto a comunicare alla Regione le eventuali motivazioni per le quali:

- o non sia stato utilizzato il fornitore più vantaggioso individuato dalla gara per le operazioni di trasporto;
- o siano stati effettuati trasporti superiori ai 30 km.

Qualora il gestore effettui direttamente le attività di carico e trasporto delle macerie verrà considerato congruo il costo per singola fascia di attività qualora risulti inferiore a quello relativo all'importo del fornitore in assoluto più vantaggioso individuato in fase di gara.

La congruità €/h del personale per le attività di coordinamento, per i sopralluoghi e le verifiche, per la gestione della sicurezza, sarà analizzata in base alla coerenza con i costi applicati dai contratti nazionali di lavoro. Si precisa che non sarà riconosciuto alcun costo che non possa essere ricondotto direttamente alle attività del singolo cantiere. Non sarà quindi attestata la congruità relativa a voci di costo comuni e generali di gestione.

Si precisa inoltre che i costi del personale del gestore del servizio direttamente utilizzato per le attività di rimozione delle macerie, qualora sia solitamente impiegato in servizi regolati, non potranno essere riconosciuti. Tali costi risultano infatti già coperti dalle tariffe del relativo servizio. Si precisa che al termine del periodo delle attività di rimozione e gestione delle macerie verranno inviate ad ATERSIR le informazioni relative al personale impiegato in attività regolate per le opportune valutazioni.

Modulo di rendicontazione dei costi consuntivi delle attività dell'impianto di prima destinazione e delle successive fasi di gestione del rifiuto

- €/t per singola attività dell'impianto (preparazione delle aree, selezione e cernita, frantumazione etc);
- €/t per singola frazione avviata a smaltimento;
- €/t per singola frazione avviata a recupero.

Si precisa che la congruità €/t per le singole attività dell'impianto verrà analizzata in coerenza con le informazioni contenute nell'esito di eventuali gare per l'affidamento delle singole attività di impianto.

La congruità dei costi relativi al rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento sarà determinata in coerenza con le ultime tariffe specifiche di smaltimento in discarica approvate e deliberate da ATERSIR, ovvero di quelle deliberate dalle ATO al netto della quota relativa agli oneri per il disagio ambientale.

In assenza di deliberazione ATO o ATERSIR delle tariffe riferite allo smaltimento in discarica, si utilizzano quale riferimento i valori medi individuati nell'Analisi prezzi medi impianti di smaltimento del 2010 dell'Autorità regionale di vigilanza sui servizi idrici e di gestione rifiuti, che ammontano per lo smaltimento in discarica a 77€/t.

Per quanto attiene l'ecotassa verrà applicato l'importo pari a € 10,33 per tonnellata di rifiuto definito al comma 5 lettera b dell'art. 13 della Legge Regionale 31/1996 relativo all'ecotassa agevolata.

La congruità dei costi/ricavi per il conferimento definitivo ad impianti di smaltimento, di stoccaggio o di recupero sarà attestata in base alle fatture emesse per le operazioni suddette.

Modalità di liquidazione

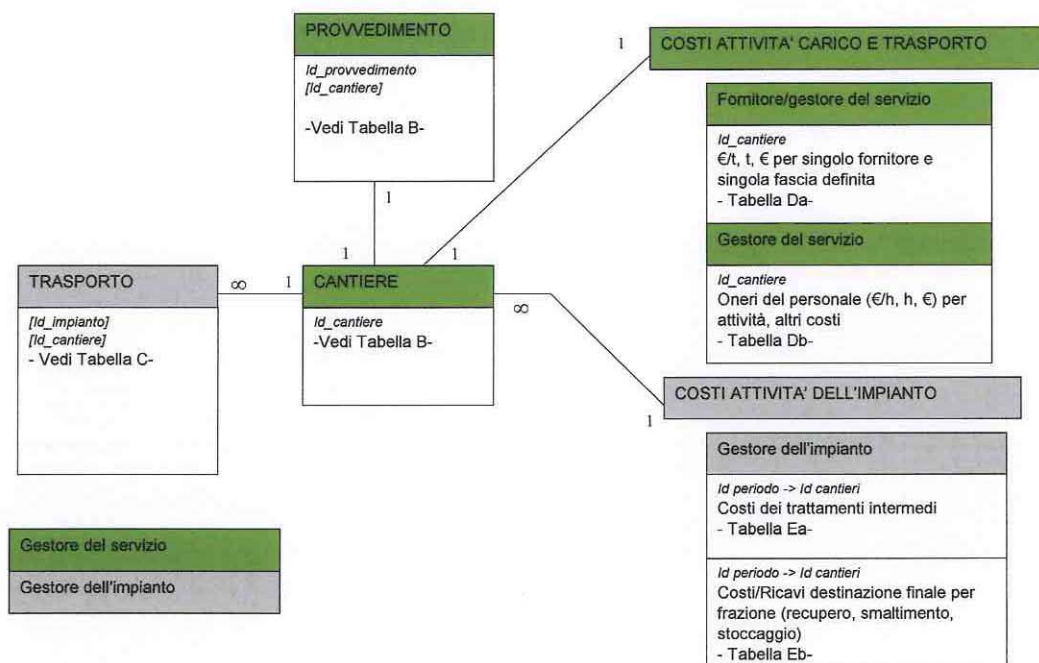
Come definito dalla Circolare 2/2012 fino a nuova rideterminazione verrà liquidato l'importo massimo di 50€ a tonnellata onnicomprensivo di tutte le attività connesse alla gestione delle macerie. La liquidazione delle spese sarà effettuata previa acquisizione, da parte del Commissario delegato, delle fatture del gestore del servizio integrato dei rifiuti e dei dati quantitativi ad esse associati. La struttura commissariale provvederà alla liquidazione delle fatture, di norma nel termine di 60 giorni e comunque nel limite delle disponibilità effettiva delle risorse, previa verifica della rispondenza delle quantità rimosse con quelle rendicontate.

Tenuto conto di una prima stima delle macerie da rimuovere e trattare nel corso del 2012, considerando un ritmo di rimozione e trattamento pari a 1000 tonnellate giornaliere per 150 giorni, si individua in 7.500.000 di euro l'importo complessivo a copertura delle spese relative al 2012 delle attività di gestione degli stessi di cui alla presente ordinanza. Tale importo potrà essere rivisto in seguito all'acquisizione di dati più precisi relativamente alle tonnellate di macerie attese a seguito delle ordinanze di demolizione.

Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di gestione delle macerie di cui alla presente ordinanza, nei limiti dell'accertato, trovano copertura nel fondo della Protezione Civile di cui all'articolo 17, comma 17 del D.L. 6 giugno 2012, n.7, convertito con modificazioni con Legge n. 122 del 1' agosto 2012, nel limite complessivo di 1,5 milioni di euro e per la restante quota a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 della stessa normativa "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate".

Qualora dall'analisi delle informazioni derivanti dal monitoraggio dei costi emergano significative differenze relativamente al costo di gestione delle macerie verranno indicati nella prossima ordinanza le eventuali modalità compensative. Tale ordinanza potrà inoltre contenere ulteriori specifici criteri per l'eventuale valutazione della congruità dei costi relativi alle singole attività.

Tabella A - SCHEMA LOGICO DEL MODELLO



[illegible]

Tabella C) - RENDICONTAZIONE QUANTITATIVA DEI TRASPORTI

IMPIANTO DI PRIMA DESTINAZIONE	
Ragione Sociale	
Indirizzo	
Partita IVA	

CANTIERE DA CUI PROVIENE IL RIFIUTO	
Comune	
N° provvedimento	

TRASPORTO	
Nominativo del soggetto trasportatore	
Targa del mezzo utilizzato per il trasporto	
Data del trasporto	

RIFIUTO TRASPORTATO	
Codice CER	
Quantitativo di rifiuto (t)	

**Tabella D) - COSTI CONSUNTIVI DELLA FASE DI CARICAMENTO, TRASPORTO
E AVVIO ALL'IMPIANTO DI PRIMA DESTINAZIONE**

CANTIENE DA CUI PROVIENE IL RIFIUTO	
Comune	
N° provvedimento	

Nominativo del soggetto trasportatore		€/t	t	€
FORNITORE 1	(0-30km) <10 t - Autogru con ragno			
	(0-30km) <10 t - Pala o altri mezzi			
	(0-30km) >10 t - Autogru con ragno			
	(0-30km) >10 t - Pala o altri mezzi			
	(31-60km) <10 t - Autogru con ragno			
	(31-60km) <10 t - Pala o altri mezzi			
	(31-60km) >10 t - Autogru con ragno			
	(31-60km) >10 t - Pala o altri mezzi			
		€/h	h	€
	Smassamento macerie			
	Totale			
Nominativo del soggetto trasportatore		€/t	t	€
FORNITORE ...	(0-30km) <10 t - Autogru con ragno			
	(0-30km) <10 t - Pala o altri mezzi			
	(0-30km) >10 t - Autogru con ragno			
	(0-30km) >10 t - Pala o altri mezzi			
	(31-60km) <10 t - Autogru con ragno			
	(31-60km) <10 t - Pala o altri mezzi			
	(31-60km) >10 t - Autogru con ragno			
	(31-60km) >10 t - Pala o altri mezzi			
		€/h	h	€
	Smassamento macerie			
	Totale			

Attività dirette del personale		€/h	h	€
Personale interno impiegato in servizi regolati	Sopralluoghi e verifiche			
	Coordinamento			
	Gestione sicurezza			
	Altro (specificare)			
	Totale			
Personale interno impiegato in servizi non regolati	Sopralluoghi e verifiche			
	Coordinamento			
	Gestione sicurezza			
	Altro (specificare)			
	Totale			
Personale esterno	Sopralluoghi e verifiche			
	Coordinamento			
	Gestione sicurezza			
	Altro (specificare)			
	Totale			

Altre attività/acquisti		€/quantità	Quantità	€
	Attività/acquisto 1			
	Attività/acquisto 2			
	Attività/acquisto 3			
	Totale			

Tabella E) - COSTI CONSUNTIVI DELLE OPERAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

PERIODO DI RIFERIMENTO			
Dal		Al	

FLUSSI IN INGRESSO			
Cantiere - Comune	Cantiere - N° provvedimento	CER	Quantitativo
FLUSSI IN USCITA			
Impianto	Recupero/Smaltimento/Trattamento	CER	Quantitativo
PERDITE PONDERALI PER TRATTAMENTI			
Tipologia di trattamento	CER	Quantitativo	
GIACENZA			
CER	Quantitativo		

COSTI IMPIANTO di AVVIO DEL RIFIUTO			
	€/t	t	€
Preparazione delle aree (piste di accesso e dei piazzali)			
Selezione e cernita			
Frantumazione			
Trasporto verso altri impianti intermedi			
Gestione presso altri impianti intermedi			
Trasporto verso aree di stoccaggio definitive			
Altro trattamento (specificare)			
Totale			

NB: se il rifiuto è avviato ad altri impianti intermedi è prevista la compilazione della tabella anche per il nuovo impianto

COSTI/RICAVI DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO				
Destinazione smaltimento				
	Impianto	€/t	t	€
20.03.99				
19.12.12				
.....				
Destinazione materiali a recupero				
	Recuperatore	€/t	t	€
17.04.05 - Ferro e acciaio				
17.04.07 - Metalli misti				
17.01.07 - Materiali da costruzione				
.....				
Aree di Stoccaggio "definitive"				
	Area di stoccaggio	€/t	t	€
17.01.07 - Materiali da costruzione				
.....				